



DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 1 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Legge 28 luglio 2026, n. 137
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/delega-al-governo-per-la-riforma-dell-ordinamento-forense/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it